

— condannare l'EUIPO alle spese;

in subordine, nel caso in cui il Tribunale respinga il primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— emettere una decisione con cui si dispone l'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui è negata la protezione ai prodotti nella classe 25 di cui alla domanda di registrazione n 18 387 424;

— condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 5 aprile 2023 — FFPE sezione Consiglio / Consiglio**

**(Causa T-179/23)**

(2023/C 179/101)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Federazione della funzione pubblica europea sezione Consiglio (FFPE sezione Consiglio) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

conseguentemente

— annullare la decisione impugnata;

— condannare la convenuta al pagamento della somma simbolica di 1 euro per il danno morale subito; e

— condannare il convenuto a tutte le spese

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso di annullamento della nota del Consiglio del 3 aprile 2023 che informa la ricorrente dei risultati e delle conseguenze della procedura di verifica avviata nei suoi confronti in applicazione dell'accordo del 28 marzo 2006 concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e le organizzazioni sindacali o professionali del personale del segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: l'«accordo»), la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'accordo e del mandato.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dello spirito di leale cooperazione derivante dall'Accordo, del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità e del principio di esecuzione in buona fede delle convenzioni.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà sindacale.

---